



PROT. \_\_\_\_/\_\_\_\_ DEL \_\_/\_\_/\_\_\_\_

**PROCEDURA NEGOZIATA PER FORNITURE E SERVIZI INFORMATICI, CON  
EVENTUALE RISCATTO, PER LA REVISIONE, IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DEL  
SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE DELL'ERT**

**ALLEGATO 4 – SCHEMA DI CONTRATTO**

**CIG 7094162FAA**

## **PREMESSO CHE**

- ERT ha effettuato l'ultimo aggiornamento del suo sistema informativo in tempi non più recenti, fatta salva la manutenzione straordinaria relativa alle parti hardware obsolescenti;
- ERT ha, dunque, rilevato la necessità di avviare una procedura negoziale avente ad oggetto un appalto misto di fornitura di materiale informatico e servizi di assistenza, manutenzione e gestione tecnica, con l'obiettivo di giungere ad una complessiva revisione del sistema informativo aziendale, adeguandolo alla normale evoluzione delle tecnologie e rendendolo nuovamente fattore di innovazione funzionale e di processo capace di sostenere la crescita delle attività di ERT, nonché strumento di agevolazione del raggiungimento degli obiettivi aziendali;
- l'affidamento delle forniture e servizi in questione è previsto per una durata di 3 anni (con eventuale proroga del servizio di manutenzione straordinaria per ulteriori 3 anni) per un valore massimo spendibile pari a Euro 87.800,00 (*ottantasettemilaottocento/00 Euro*);
- con decisione a contrarre prot. 25/17/UT/DC del 29 maggio 2017 è stata esperita apposita procedura negoziata indetta con lettera d'invito prot. 379 del 29 maggio 2017 ai sensi dell'art. 36, co. 2 lett. b), D.lgs. 50/2016, a cui è stato assegnato il codice CIG 7094162FAA;
- a seguito dello svolgimento di suddetta procedura è risultata aggiudicataria l'impresa \_\_\_\_\_;
- l'impresa \_\_\_\_\_ ha costituito la cauzione definitiva di cui all'art. 21 del presente Contratto;
- a seguito sono stati esperiti con esito positivo tutti i controlli necessari sui requisiti morali, professionali e di capacità tecnico - economica sull'impresa aggiudicataria per procedere alla stipula del presente contratto;
- l'impresa ha dimostrato di avere idonea polizza assicurativa così come stabilito al §. 9 del Capitolato Tecnico;
- l'impresa ha comunicato prima dell'inizio della prestazione per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati;
- l'impresa ha depositato tutti i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione del presente appalto;
- (*se dichiarato il subappalto*) che l'impresa ha depositato il contratto di subappalto e l'Ert ha fatto una verifica sul possesso dei requisiti dei subappaltatori indicati nell'offerta ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. n. 50 del 2016;

**Pertanto si rende ora necessario procedere alla stipula del relativo Contratto di appalto**

## **TRA**

**- l'Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia** (*di seguito*, denominato anche ERT), nella persona del Dott. Renato Giuseppe Manzoni, Direttore, avente ufficio per ragioni di carica in via Marco Volpe 13, 33100 Udine C.F. 00286400320 e P.IVA 01007480302;

## **E**

**- l'impresa \_\_\_\_\_** (*di seguito anche semplicemente impresa*), in persona del legale rappresentante *pro tempore* \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_ C.F./P.IVA \_\_\_\_\_

**Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue**

## **CAPO I**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati**

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto, con particolare riguardo alle autodichiarazioni rilasciate in sede di offerta per la procedura negoziata anzidetta, sottoscritte dall'impresa, sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Contratto.

### **Articolo 2 - Definizioni**

1. Nel presente Contratto e in tutti gli altri atti indicati all'art. 1, alle seguenti espressioni vengono attribuiti i seguenti significati:

- a) **COMMITTENTE**: ERT - Ente Teatrale Regionale Friuli Venezia Giulia, via Marco Volpe n. 13, 33100 Udine;
- b) **IMPRESA**: la persona fisica o giuridica che si impegna all'esecuzione dei servizi e prestazioni descritte nel presente Contratto;
- c) **CONTRATTO**: l'accordo tra il Committente e l'impresa (*di seguito congiuntamente anche: Parti*) per l'esecuzione dei servizi e prestazioni, concluso ai sensi ed in conformità a quanto disposto dal presente atto;

### **Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile**

1. Il presente Contratto è regolato:

- a) dalle clausole del presente atto, nonché dagli atti e documenti in esso richiamati, in particolare tutti gli atti di procedura espletata ai sensi dell'art. 36, co. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50 del 2016 s.m.i., che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'impresa relativamente alle attività e prestazioni contrattuali; per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, valgono le condizioni e prescrizioni tutte contenute e/o richiamate nel presente documento e nei documenti e atti della procedura più sopra richiamata;
- b) dai regolamenti e dalle deliberazioni del Committente, di cui l'impresa dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente nominati o allegati, fanno parte del presente atto e, in particolare, dal Regolamento generale per l'acquisizione in economia approvato dall'ERT il 28 maggio 2012 ed integrato dallo stesso nelle sedute del 4 novembre 2013 e del 18 dicembre 2013;
- c) dal D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i. nei limiti di quanto non abrogato o derogato dal D.lgs. n. 50/2016;
- d) dal D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- e) dalle normative internazionali, comunitarie applicabili al servizio in oggetto;
- f) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, se non derogate dal presente contratto .

### **Articolo 4 - Domicilio delle parti**

1. Non saranno opponibili al Committente eventuali variazioni ai dati indicati in premessa che non siano stati comunicati per iscritto, a mezzo lettera raccomandata A/R, al domicilio del Committente medesimo.

2. Le comunicazioni del Committente si intendono ricevute e conosciute dall'impresa dalla data di ricezione del documento stesso inviato per lettera raccomandata A/R indirizzata al domicilio dell'impresa medesima.

3. Il Committente può stabilire che ogni comunicazione e/o scambio di informazioni tra le Parti inerenti l'esecuzione del Contratto possano aver luogo anche tramite modalità differenti, sempre nel rispetto della disciplina vigente e con modalità idonee a garantire, in ogni caso, l'integrità dei dati trasmessi, nonché, ove necessario, la loro riservatezza e/o segretezza.

### **Articolo 5 - Oggetto del Contratto**

1. Il presente Contratto definisce la disciplina normativa relativa a noleggio, con eventuale riscatto, da parte dell'ERT di forniture per la revisione, implementazione e gestione del sistema informativo aziendale e dei servizi connessi, secondo quanto meglio specificato di

seguito, necessari per le annualità ricomprese nella durata contrattuale, alle condizioni e con i requisiti di qualità previsti nel presente Contratto, secondo le specifiche tecniche contenute nel Capitolato Tecnico così come offerte dall'impresa aggiudicataria in sede di offerta tecnica ed economica della procedura richiamata in premessa.

2. La richiesta di prestazioni potrà variare in aumento o in difetto rispetto alle previsioni del capitolato tecnico, sia pur contenute entro il quinto dell'importo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106 del D.lgs n. 50/2016.

#### **Articolo 6 - Durata**

1. Il presente Contratto decorre a far data dal \_\_\_\_\_ e termina il \_\_\_\_\_, per una durata complessiva di 3 anni.

2. Alla scadenza dei 3 anni di efficacia del contratto, l'ERT su sua insindacabile volontà, e nel caso in cui abbia deciso di riscattare tutti i beni oggetto della fornitura, potrà decidere se effettuare una ripetizione di servizi analoghi, per ulteriori 3 anni, solo ed esclusivamente con riferimento ai servizi di manutenzione straordinaria.

3. La manutenzione straordinaria, in caso di ulteriore ripetizione alla scadenza del presente contratto, verrà effettuata allo stesso prezzo e condizioni di ribasso offerte dall'impresa nell'offerta economica, fino al raggiungimento complessivo dell'importo di 5.000 Euro (cinquemila/00 Euro).

#### **Articolo 7 - Termini e modalità di consegna e di riconsegna**

1. L'ordine iniziale di installazione dei beni oggetto del presente contratto è emesso dal Committente e trasmesso all'impresa la quale deve entro 10 gg. naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell'ordine, consegnare ed installare le apparecchiature presso la sede di ERT-Via Marco Volpe, 13-Udine.

2. Sono a carico del fornitore i rischi e i danni dei beni oggetto del presente contratto trasportati e che rimangano in sosta fino al momento della consegna e all'installazione. Della consegna e installazione espletata secondo quanto indicato nel Capitolato tecnico §5.2 viene redatto specifico verbale congiunto.

3. Al termine del periodo di noleggio, ovvero in caso di risoluzione per inadempimento e/o di recesso del committente, il fornitore dovrà provvedere al ritiro dei beni oggetto del presente contratto, comprensivo dell'imballaggio, asporto, trasporto e facchinaggio. Contestualmente al ritiro viene redatto un verbale congiunto tra Ert e fornitore.

4. In seguito al ritiro, il Committente si impegna a provvedere allo smaltimento degli eventuali rifiuti prodotti nello svolgimento dei servizi nel rispetto delle leggi vigenti in materia, impegnandosi altresì a manlevare e tenere indenne l'ERT da ogni pretesa, domanda, ragione e/o azione (anche risarcitoria) avanzata in relazione all'inadempimento di tale obbligo.

#### **Articolo 8 - Variazione delle caratteristiche delle apparecchiature**

1. Qualora non fosse più possibile reperire i pezzi di ricambio per le apparecchiature in noleggio, l'impresa dovrà sostituire le medesime, anche con altre di diverso modello, che possiedano le caratteristiche minime indicate nel capitolato tecnico previa approvazione di ERT, senza che ciò possa determinare, in ogni caso, un aumento dei prezzi di cui all'articolo 12 del presente Contratto.

#### **Articolo 9 - Acquisto con riscatto dei beni in noleggio**

1. Qualora ERT, al termine del noleggio, necessiti di acquistare i beni oggetto del presente contratto, potrà concordare con l'impresa l'acquisto con riscatto degli stessi ad una percentuale da valutarsi in relazione al valore massimo di riscatto indicato in sede di offerta economica dall'impresa.

2. In ipotesi di acquisto con riscatto, l'ERT su sua insindacabile volontà, potrà decidere se effettuare una ripetizione di servizi analoghi, per ulteriori 3 anni, con esclusivo riferimento ai servizi di manutenzione straordinaria, secondo le modalità previste all'art. 6 del presente contratto.

### **Articolo 10 – Obblighi dell'impresa**

1. L'ERT affida all'impresa le forniture ed i servizi di cui al presente contratto, alle condizioni, livelli, modalità e tempi stabiliti nel presente documento e nei documenti e atti della procedura più sopra richiamata.

2. L'impresa assicura la continuità delle forniture e dei servizi sopra descritti, senza interruzione alcuna, in corso di vigenza del presente contratto. Inoltre, oltre a quanto previsto all'articolo 5, la ditta dichiara di:

a) assumersi ogni responsabilità per il buon andamento del servizio appaltato e gestirlo secondo le buone regole commerciali. L'unico interlocutore, per il noleggio delle apparecchiature ed i servizi connessi, è il Sig. \_\_\_\_\_;

b) rispettare tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti applicabili al Contratto e allo svolgimento del Servizio;

c) ottenere e mantenere valide ed efficaci tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento del Servizio e rispettare tutte le formalità amministrative utili al suo svolgimento, nonché provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalla legge con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto e avuto riguardo al personale impiegato;

d) svolgere con propri mezzi e con gestione a proprio rischio, tutte le attività necessarie a compiere il servizio richiesto, esonerando ERT da qualsivoglia responsabilità relativa a danni cagionati alle proprie attrezzature e/o ai propri operatori in occasione degli interventi effettuati;

e) porre in essere tutti gli accorgimenti tecnici e di sicurezza necessari ad impedire il verificarsi di danni a cose, persone e locali all'interno dei quali i servizi sono espletati;

f) smaltire gli eventuali rifiuti prodotti nello svolgimento dei servizi resi, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, impegnandosi altresì a manlevare e tenere indenne l'ERT- nel modo più ampio e completo e anche dopo la scadenza del presente Contratto - da qualsiasi pretesa, domanda, ragione e/o azione (anche risarcitoria) avanzata in relazione all'inadempimento di tale obbligo;

g) assumersi integralmente l'onere di risarcire/ripristinare eventuali danni cagionati a cose e/o persone e all'immobile nel quale i servizi vengono svolti, durante l'espletamento dei servizi medesimi;

h) assumersi integralmente i costi di imprevisti e difficoltà riscontrati nell'esecuzione delle prestazioni previste dal presente Contratto, in deroga a quanto previsto dall'art. 1664 c.c.

### **Articolo 11 - Manutenzione straordinaria**

L'impresa comunica all'ERT, prima di procedere ad ogni intervento di manutenzione straordinaria, il numero, la tipologia e le tempistiche previste per lo svolgimento delle eventuali attività non ricomprese nel canone di noleggio delle forniture;

L'impresa trasmette all'ERT, in corredato ad ogni fatturazione trimestrale, un report indicante il numero, la tipologia e la tempistica impiegata per lo svolgimento delle prestazioni di manutenzione straordinaria di cui al precedente punto 1) eventualmente svolte nel periodo di riferimento della fattura.

### **Articolo 12 – Oneri dell'ERT**

1. In considerazione degli obblighi assunti dall'impresa riportati nel precedente articolo, l'ERT si impegna in particolare a:

a) custodire le apparecchiature a noleggio per tutta la durata della locazione;

b) qualora le apparecchiature vengano installate o successivamente trasferite in immobili che siano o divengano di proprietà altrui, informare immediatamente il nuovo proprietario che le apparecchiature sono di proprietà dell'impresa;

c) richiedere l'intervento dell'impresa quando, per l'utilizzo dei server, necessita di

personale adeguatamente formato;

d) consentire all'impresa o ai suoi incaricati di accertare in ogni momento, anche con accesso nel luogo di installazione del bene, lo stato e le condizioni delle apparecchiature e l'adempimento degli obblighi di uso;

e) mantenere il possesso nel luogo di installazione, essendo vietato lo spostamento senza il consenso preventivo dell'impresa;

2. L'ERT non potrà in ogni caso:

a) apportare modifiche o applicare apparecchiature ausiliarie senza previo consenso scritto dell'impresa;

b) sublocare, dare in pegno, cedere in uso a qualsiasi titolo, anche gratuito, a terzi le apparecchiature noleggiate o consentire che sulle stesse si creino comunque vincoli o diritti di terzi suscettibili di recare danno all'impresa;

3. L'ERT è comunque responsabile, per tutto il periodo del noleggio, dei danni eventualmente cagionati alle apparecchiature dai propri dipendenti e/o da soggetti terzi non riconducibili all'impresa

### **Articolo 13 – Canoni e corrispettivi**

1. I corrispettivi dovuti all'impresa da ERT per la fornitura ed i servizi oggetto del presente contratto saranno calcolati applicando la percentuale di ribasso offerta dalla stessa in sede di procedura per la fornitura a noleggio di apparecchiature per la revisione, implementazione e gestione del sistema informatico, comprensiva dei servizi connessi, di cui in premessa, nel rispetto delle modalità e delle informazioni riportate nel presente atto.

3. Nell'eventualità di acquisto con riscatto dei beni in noleggio, l'ERT corrisponderà all'impresa una percentuale da valutarsi in relazione al valore massimo di riscatto indicato in sede di offerta economica dall'impresa, in conformità a quanto disposto dall'art. 9 del presente contratto.

4. I corrispettivi, così come indicati nella tabella di seguito riportata, sono stati determinati a proprio rischio dall'impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime e sono comprensivi dei costi della sicurezza.

<b>PRESTAZIONI</b>	<b>CORRISPETTIVO</b>
<b>FORNITURE A CANONE MENSILE</b> (comprese la manutenzione ordinaria e i servizi di garanzia secondo il paragrafo 7 del Capitolato tecnico)	<b>Euro _____</b>
a) Fornitura a noleggio operativo di n. 1 chassis per server tipo Blade equipaggiato con n. 2 server	
b) Fornitura a noleggio di n. 20 PC (comprensivi di desktop, schermo, mouse, tastiera)	

c) Fornitura a noleggio di n. 1 NAS backup	
d) Fornitura in noleggio di n. 2 switch 48 porte Gigabit	
e) Fornitura a noleggio di n.1 gruppo di continuità (UPS)	
<b>FORNITURE A CANONE ANNUALE</b>	
f) Fornitura licenze annuali del software di backup, antivirus e VMWare (o equivalente) come indicato da Capitolato Tecnico	<b>Euro _____</b>
<b>FORNITURE E SERVIZI EXTRA CANONE</b>	
g) fornitura delle licenze d'uso di sistemi operativi e software (Windows Server e PC, MS Office) come indicato da Capitolato Tecnico h) configurazione di rete server e postazioni di lavoro	<b>Euro _____</b>
<b>SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA*</b>	
i) Servizi a chiamata per ora/uomo per le attività indicate nel Capitolato Tecnico **	<b>Euro _____</b>
<b>PERCENTUALE MASSIMA FISSATA PER ACQUISTO AL RISCATTO DEI BENI IN NOLEGGIO</b>	<b>___ % pari a Euro _____</b>

5. In particolare, il canone dei beni forniti in noleggio mensile di cui alle lett. da a) ad e) della suindicata tabella è stato determinato in € \_\_\_\_\_ mensili IVA esclusa. L'ERT si impegna ad erogare detti importi in rate trimestrali di € \_\_\_\_\_ per la durata di 3 anni prevista dal presente contratto, per un totale di € \_\_\_\_\_ imponibili. Per quanto concerne il termine per il pagamento dei canoni relativi al primo trimestre del primo anno di contratto inizia a decorrere dalla data di installazione delle apparecchiature all'interno della sede di ERT.

6. L'importo per la fornitura dei software di cui alla lett. f) della suindicata tabella, invece, è stato determinato in € \_\_\_\_\_ per anno, IVA esclusa. L'ERT si impegna ad erogare detto importo in rate annuali pari a € \_\_\_\_\_ per la durata di 3 anni prevista dal presente contratto e per un totale di € \_\_\_\_\_ imponibili. Tale importo deve essere corrisposto annualmente, alla scadenza del primo trimestre di pagamento previsto per ogni anno del presente contratto, secondo le modalità previste dal successivo art. 14.

7. L'importo per la fornitura una tantum delle licenze di cui alla lett. g) e del servizio di configurazione di cui alla lett. h) della suindicata tabella, è stato determinato in € \_\_\_\_\_ IVA esclusa. L'ERT procederà al versamento dell'importo su indicato alla scadenza del termine di

pagamento relativo al primo trimestre del primo anno di contratto secondo le modalità previste dal successivo art. 14.

8. L'importo per la manutenzione straordinaria di cui alla lettera i) della suindicata tabella è relativo a n. 100 (cento) ore di intervento/uomo per l'intera durata del contratto ed è stato stimato in € \_\_\_\_\_ IVA esclusa.

L'ERT procederà al versamento degli importi relativi agli eventuali interventi di manutenzione straordinaria svolti dall'impresa alla scadenza del termine di pagamento relativo al trimestre durante il quale essi sono stati effettuati, secondo le modalità previste dal successivo art. 14 e successivamente alla trasmissione da parte dell'impresa, del report indicante il numero, la tipologia e la tempistica impiegata per i suddetti interventi, di cui all'art. 11 del presente contratto.

#### **Articolo 14 - Pagamenti**

1. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2002 e s.m.i, previo riscontro delle prestazioni verificate con il proprio Ufficio amministrativo, all'invio della fattura, dall'ERT secondo le seguenti modalità: \_\_\_\_\_.

2. Non sono dovuti gli interessi in mora da parte dell'ERT nel caso di ritardati pagamenti, qualora ciò dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo (ad esempio richiesta del DURC).

3. Per effetto di quanto disposto dall'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 (L. 23 giugno 2014, n.89), l'ERT FVG, in qualità di Organismo di diritto pubblico incluso nell'elenco ISTAT delle Amministrazioni Pubbliche potrà ricevere **ESCLUSIVAMENTE FATTURE IN FORMATO ELETTRONICO** (formato XML fatturaPA). Ai fini dell'emissione di tali fatture, si trasmette ai sensi dell'art. 3 comma 4 dell'Allegato D del richiamato DM 55/2013 il Codice Ufficio da indicare obbligatoriamente nei documenti, insieme al CIG:

CODICE UNIVOCO UFFICIO	UFG5L8
------------------------	--------

L'importo delle predette fatture è corrisposto sul seguente conto corrente dedicato:

**BANCA** \_\_\_\_\_

**IBAN** \_\_\_\_\_

4. In ogni caso, ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente Contratto, con l'indicazione espressa del **CIG 7094162FAA** cui si riferisce e dovrà essere intestata all'ERT FVG.

5. L'impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, l'impresa non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'impresa può sospendere il servizio e/o le prestazioni indicate nel presente Contratto.

6. L'impresa riconosce che il corrispettivo previsto dal presente Contratto è remunerativo di tutte le attività indicate nel Capitolato Tecnico e secondo i ribassi offerti all'art. 13, per le quali non sarà corrisposto alcun ulteriore compenso.

7. E' ammessa la sospensione dei servizi nei casi di forza maggiore o altre circostanze speciali che ne impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte, compresa la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera.

8. La sospensione dei servizi permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

#### **Articolo 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'impresa si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Contratto.



Il conto corrente di cui all'articolo 13 è dedicato, anche in via non esclusiva, secondo quanto previsto all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.

2. \_\_\_\_\_ si obbliga a comunicare all'ERT le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.i

3. L'impresa, e i suoi eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera comunicano all'Ert gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

4. L'Impresa si assume l'impegno di imporre agli eventuali subappaltatori e/o subcontraenti di rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione all'Ert e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

5. L'Ert verifica che nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi e alle forniture di cui al presente contratto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge

6. Qualora le transazioni inerenti il presente Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i

#### **Articolo 16 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. L'impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli adempimenti verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari, nazionali, comunitarie e internazionali, vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. L'impresa si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'impresa si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi, anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

3. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'impresa anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

4. L'impresa si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del presente Contratto.

5. Nell'ipotesi di inadempimento anche di una soltanto delle prescrizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo, il Committente può procedere alla risoluzione del Contratto e agire per il risarcimento degli eventuali danni subiti.

6. In conformità a quanto previsto dall'art. 29, D.lgs. 276/2003, il committente è obbligato in solido con l'impresa, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del presente contratto, restando

escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.

7. L'impresa si impegna a munire tutti i propri dipendenti di tesserino di riconoscimento corredato di fotografia del lavoratore, generalità dello stesso e indicazione del datore di lavoro ex art. 26, comma 8 del D.Lgs. 81/08.

8. Sono a carico dell'impresa gli oneri riguardanti l'acquisto degli strumenti antinfortunistici e la predisposizione delle misure di sicurezza e di igiene del lavoro che specificatamente si renderanno necessarie in relazione alla particolarità delle prestazioni fornite. In particolare L'impresa dichiara di essere perfettamente informata sulla normativa vigente in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e si impegna ad adottare tutti i provvedimenti previsti dalle norme vigenti e/o registrati nella valutazione del rischio ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

#### **Articolo 17 - Obblighi in materia di sicurezza**

1. L'impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi di sicurezza sul lavoro di cui al Dlgs. n. 81 del 2008 s.m.i.

2. L'impresa adempie a quanto indicato nella lettera di invito al §3, secondo capoverso.

3. L'impresa è tenuta:

- ad impartire al proprio personale impiegato nel servizio, un'adeguata informazione e formazione, anche in relazione ai rischi relativi al lavoro svolto presso le sedi oggetto del presente appalto, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
- a dotare detto personale di dispositivi di protezione individuali e collettivi atti a garantire la massima sicurezza in relazione al tipo di attività svolta;
- a comunicare, prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio, i nominativi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dei dipendenti o di coordinatore delle attività lavorative svolte nei locali oggetto del servizio.

Il responsabile della sicurezza per la \_\_\_\_\_ è il sig. \_\_\_\_\_.

#### **Articolo 18 - Cause di forza maggiore**

1. Fermo restando l'impegno a fornire materiale secondo le modalità prescritte nel Capitolato, l'impresa non assume alcuna responsabilità per cause imputabili a forza maggiore quali gravi incidenti, esplosioni, smottamenti, mancanza di tensioni, incendi, terremoti e altri simili eventi che possano impedire in tutto o in parte di fornire il materiale stesso.

2. In particolare, sono escluse dalle garanzie prestate dall'impresa i problemi dovuti alle seguenti cause:

- Bugs insiti nel software applicativo
- Incurio o dolo
- Attacchi di virus informatici
- Rete elettrica o informatica
- Collegamento e connessione ai server della stazione appaltante
- Collegamento e connessione via modem e tramite apparati di proprietà dell'Ert
- Collegamento ad internet
- In generale tutti i problemi non previsti nella garanzia standard dei produttori

#### **Articolo 19 - Responsabilità dell'impresa verso terzi**

1. Il Fornitore nello svolgimento delle prestazioni deve adottare tutti gli accorgimenti idonei per garantire l'incolumità delle persone presenti sul luogo di lavoro ed anche per evitare danni ai beni privati. Egli è responsabile di tutti i danni causati a terzi o cose conseguenti all'utilizzo delle apparecchiature fornite, salvo sia in grado di dimostrare una causa non imputabile al fornitore stesso.

2. L'impresa risponderà in proprio di ogni danno, guasto o manomissione derivante a causa della sua opera e del suo personale sia verso il Committente che verso terzi.

3. Qualora durante lo svolgimento del Servizio dovessero verificarsi danni alle strutture edili e/o agli apparati impiantistici dei luoghi in cui il servizio è prestato, l'impresa ha l'obbligo di

ripristinare a proprie spese le parti danneggiate.

4. L'impresa aggiudicataria si impegna a rispondere pienamente dei danni a persone, cose di terzi e/o ai prestatori d'opera, che possano derivare dall'espletamento del servizio ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti, manlevando ERT da ogni responsabilità.

A tale scopo, l'impresa dovrà costituire le seguenti polizze assicurative:

- 1) Polizza assicurativa volta a coprire la responsabilità civile per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi in conseguenza di eventi accidentali causati dall'appaltatore o da persone di cui l'appaltatore è tenuto a rispondere nello svolgimento delle attività previste dal presente affidamento con massimale minimo di euro 500.000,00;
- 2) Polizza assicurativa volta a coprire la responsabilità civile per danni diretti e materiali verso i prestatori d'opera con massimale minimo di euro 250.000,00.

5. Resta inteso tra le Parti che l'esistenza, la validità e, comunque, l'efficacia delle suddette polizze assicurative è condizione essenziale per ERT. Pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare all'atto della stipula del Contratto e/o in qualsiasi momento di possedere le coperture assicurative di cui si tratta, il Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con riscossione della cauzione definitiva prestata a titolo di penale, fatto salvo l'obbligo di risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

6. L'impresa allega al presente contratto copia autentica delle suddette polizze assicurative

7. Il risarcimento dei predetti danni potrà essere effettuato a mezzo rimborso dell'importo risultante dalla apposita nota stilata dagli uffici dell'Amministrazione competenti in materia.

8. Qualora l'impresa, o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, ERT resta autorizzata a provvedere direttamente alla riparazione o risarcimento del danno subito, addebitando il relativo importo all'impresa.

### **Articolo 20 - Penali**

1. Qualora durante lo svolgimento del servizio si verificassero inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali o rilievi per negligenza nell'espletamento del servizio, ERT, previa contestazione a mezzo pec o raccomandata A.R., potrà diffidare l'impresa all'esatta esecuzione del servizio. L'impresa dovrà produrre, entro e non oltre 5 giorni lavorativi, successivi alla suddetta contestazione, le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero ERT non le ritenga condivisibili si potrà procedere ad applicare le penali come di seguito riportato.

2. ERT si riserva di applicare le seguenti penali che saranno trattenute direttamente dal corrispettivo spettante all'impresa:

- a) Nel caso di mancato rispetto del termine di 10 giorni stabilito all'art. 7 del presente contratto per l'installazione iniziale delle apparecchiature, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, è applicata una penale compresa tra 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare totale netto contrattuale, fino ad un importo massimo del 10% del contratto;
- b) Nel caso di mancato rispetto del termine di intervento on site (per manutenzione ordinaria e straordinaria) o invio della componentistica richiesto dall'Ert, per ogni ora consecutiva di ritardo rispetto a quanto offerto in sede di aggiudicazione, è applicata una penale compresa tra 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare totale netto contrattuale fino ad un importo massimo del 10% del contratto;
- c) Per la fornitura di servizi non rispondenti per qualità e quantità a quelli offerti dalla ditta aggiudicataria, l'impresa incorrerà in una penale compresa tra 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare totale netto contrattuale, per ogni giorno, sino alla sostituzione fino ad un importo massimo del 10% del contratto.

- d) Nel caso vengano installati prodotti difettosi e/o insufficienti, non idonei ovvero incompleti, l'impresa incorrerà in una penale compresa tra 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare totale netto contrattuale, per ogni giorno, sino alla loro sostituzione fino ad un importo massimo del 10% del contratto.

3. L'applicazione delle penali non esclude peraltro qualsiasi altra azione legale che ERT intenda eventualmente intraprendere fino ad arrivare alla risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.

4. I danni arrecati dall'impresa alla proprietà dell'ERT verranno contestati per iscritto a mezzo raccomandata A.R. Qualora ERT non accogliesse le giustificazioni addotte dall'impresa ovvero l'impresa stessa non provvedesse al ripristino del bene, nei termini fissati, vi provvederà ERT addebitando le spese all'impresa.

5. L'importo derivante dall'applicazione di penalità, sanzioni e dalle spese sostenute in danno verrà detratto dai pagamenti dovuti all'impresa o da eventuali crediti vantati dalla stessa, nonché sul deposito cauzionale.

#### **Articolo 21 - Cauzione definitiva**

1. A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, l'impresa costituisce la cauzione dell'importo di € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_ euro), pari al 10% del valore del Contratto, mediante polizza n. \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_.

2. La cauzione definitiva deve essere vincolata per tutta la durata del contratto; in caso di risoluzione del contratto la stessa verrà trattenuta dall'ERT.

3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'impresa, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione del contratto.

4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'ERT, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

5. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75%.

6. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'impresa deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte del Committente.

#### **Articolo 22 - Varianti**

1. L'ERT può apportare variazioni al presente Contratto nei seguenti casi:

- a) Per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari, o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- b) Per cause impreviste ed imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore.

2. L'impresa è obbligata ad assoggettarsi alle variazioni alle stesse condizioni previste dal Contratto ai paragrafi che precedono.

3. In ogni caso l'impresa ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune da ERT, nella figura del Responsabile del procedimento e che il Referente dell'Esecuzione del Contratto abbia ordinato, a condizione che queste non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del Contratto e che, comunque, non comportino una variazione, in aumento o in difetto, superiore ad un quinto dell'importo del presente contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 106, D.lgs. 50/2016.

#### **Articolo 23 - Risoluzione**

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di cui all'art. 1456 c.c., il Committente può risolvere il presente Contratto in base all'art. 108 del Dlgs. n. 50 del 2016.
2. Il Committente può risolvere il presente Contratto anche in tutte le seguenti ipotesi:
  - a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili all'impresa, comprovati da almeno 2 (due) documenti di contestazione ufficiale, rispetto alle prestazioni oggetto del presente del contratto, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nello stesso Contratto, negli atti e documenti in esso richiamati; valutazione di Ert in ordine alla totale inadeguatezza del servizio nel corso del primo anno, comprovato da almeno 2 (due) documenti di contestazione ufficiale, rispetto alle prestazioni oggetto del presente contratto, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nello stesso Contratto e negli atti e documenti in esso richiamati;
  - b) nei casi di frode, grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
  - c) qualora sia stato depositato contro l'impresa un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'impresa;
  - d) qualora l'impresa perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti nella procedura attraverso la quale è stata scelta l'impresa medesima;
  - e) nei casi di violazione delle regole sulle transazioni in materia di appalti richieste per legge e in base all'articolo "*Tracciabilità dei flussi finanziari*";
  - f) qualora l'impresa impiegasse personale non in regola con gli obblighi previdenziali, assicurativi, retributivi e di ogni altro genere e natura così come stabilito al precedente articolo "*Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro*";
  - g) in caso di violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
  - h) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'impresa negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010;
3. Il Committente comunica la volontà di risolvere il presente Contratto all'impresa con raccomandata A/R o via pec.
4. Nel caso di risoluzione del contratto, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e, in particolare, di esigere dall'impresa il rimborso di eventuali spese incontrate in misura maggiore di quelle che avrebbe sostenuto nel caso di regolare adempimento della fornitura.
5. L'impresa, in caso di risoluzione del presente Contratto, si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per evitare che possano verificarsi ulteriori e maggiori inconvenienti, oneri e/o danni al Committente.
6. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anti-Corruzione nonchè potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate a \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Articolo 24 – Recesso**

1. Il Committente ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'impresa con lettera raccomandata A/R.

2. Costituisce caso di giusta causa a livello esemplificativo e non esclusivo di recesso la perdita dei finanziamenti pubblici da parte dell'ERT.
3. Dalla data di efficacia del recesso, l'impresa deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun inconveniente, onere o danno al Committente.
4. In caso di recesso del Committente, l'impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, nonché della restituzione del materiale in noleggio, entro \_\_\_\_\_ e previa accettazione espressa dello stesso Committente, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 Cod. Civ.

#### **Articolo 25 - Privacy**

1. Ai sensi dell'art. 13, del DLgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati forniti dall'impresa al Committente sono raccolti e trattati esclusivamente per la stipula e gestione del presente Contratto. Il conferimento di tali dati ha natura obbligatoria, connessa all'adempimento di obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
2. Il trattamento dei dati avverrà con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici, secondo i principi indicati all'art. 11, comma 1, del citato DLgs. n. 196/2003.
3. I dati forniti saranno comunicati ad altre strutture interne all'ERT, per le attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti.
4. Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'ERT.
5. Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore dell'ERT, il dott. Renato Manzoni. In relazione al trattamento dei dati raccolti, il soggetto interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10, del suddetto DLgs. n. 196 del 2003.

#### **Articolo 26 - Brevetti**

1. L'ERT non assume alcuna responsabilità nel caso in cui il Fornitore utilizzi nell'esecuzione dell'appalto dispositivi e/o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa. L'impresa assume l'obbligo di tenere indenne la stazione appaltante da tutte le rivendicazioni le responsabilità incluse le perdite e i danni pretesi da qualsiasi persona, nonché da tutte le spese, a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione del diritto di autore.
2. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui al comma precedente, dalla quale sia venuta a conoscenza.

#### **Articolo 27- Cessione di credito e di contratto**

1. Per quanto attiene alla cessione dei crediti conseguenti all'affidamento del servizio, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 106 co. 13 del D.Lgs n. 50/2016, nel senso che il presente contratto non autorizza espressamente la cessione del credito.
2. La cessione del contratto è vietata.

#### **Articolo 28 - Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. Sono a carico dell'impresa tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla fornitura ed agli ordini di consegna ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico all'ERT per legge.
2. L'impresa dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.

#### **Articolo 29 - Controversie e Foro competente**

1.Per ogni contestazione o controversia che dovesse insorgere tra le parti in merito all'interpretazione e/o applicazione del presente Contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Udine.

### **Articolo 30 – Referente dell'esecuzione**

1.Con la stipula del presente Contratto l'ERT, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 101 del D.lgs. n. 50/16 nomina il Sig.\_\_\_\_\_ in qualità di Referente dell'Esecuzione, attribuendo allo stesso tutte le funzioni previste dalla vigente normativa.

### **Articolo 31 – Allegati**

1.Si intendono quali allegati, nonché parti integranti ed efficaci del presente contratto, anche se non materialmente collazionati al presente accordo, ma conservati presso la stazione appaltante della gara indetta i seguenti documenti: l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica dell'impresa.

2.Si allega, inoltre, al presente contratto la cauzione definitiva sotto forma di fideiussione di cui all'art. 21.

Letto approvato e sottoscritto, Li\_\_\_\_\_

#### **IMPRESA**

*(Il legale rappresentante)*

#### **ENTE REGIONALE TEATRALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA**

*Il direttore*

*(Renato Giuseppe Manzoni)*

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

in qualità di Legale rappresentante dell'impresa, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti di legge, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto, ferma restando la inderogabilità delle norme contenute nel bando di gara, nel Disciplinare di gara e relativi allegati, nel Capitolato tecnico e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili: Articolo 5 – Oggetto del Contratto Articolo 6 Durata, Articolo 7 Termini e modalità di consegna e riconsegna, Articolo 8 Variazione delle caratteristiche delle apparecchiature, Art. 9 – Acquisto con riscatto dei beni a noleggio – Articolo 10 – Obbligo dell'Impresa - Articolo 11 Manutenzione straordinaria, Articolo 13 Canoni e corrispettivi, Articolo 14 Pagamenti, Articolo 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari - Articolo 16 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, Articolo 17 Obblighi in materia di sicurezza, Articolo 18 Cause di forza maggiore, Articolo 19 Responsabilità dell'impresa verso terzi, Articolo 20 Penali, Articolo 21 Cauzione definitiva, Articolo 22 Varianti, Articolo 23 Risoluzione, Articolo 24 Recesso, Articolo 25 Privacy, Articolo 26 Brevetti, Articolo 27 Cessione di credito e contratto, Articolo 28 Oneri fiscali e spese contrattuali, Art. 29 Controversie e foro competente.

Letto e approvato

Si sottoscrive per accettazione

*Il Fornitore*

\_\_\_\_\_